



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INGRESSO E LA PERMANENZA NELLA SCUOLA NONCHÉ DURANTE L'USCITA DALLA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART. 10, C. 3 LETT. A) D. LGS. 297/94 E SS.MM.II.

(Approvato ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 31 del 4 9 2025)

Premessa

Il presente regolamento disciplina le misure organizzative da adottare per la vigilanza sugli alunni e la sicurezza sui luoghi di lavoro:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- durante uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione;
- durante l'uso dei laboratori gli spostamenti verso di essi e verso aule didattiche dedicate
- durante le ore di Scienze Motorie e Sportive e durante il tragitto scuola-palestra e viceversa
- a riguardo dei “minori bisognosi di soccorso”;
- durante il periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- nelle operazioni di suddivisione degli alunni in caso di assenza del docente;
- nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane.
- per l'uscita anticipata degli alunni;
- in caso di scioperi e assemblee sindacali;
- durante l'uso dei servizi igienici da parte degli alunni;
- su episodi di bullismo/cyberbullismo.

TITOLO I - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività didattiche

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente ed educativo, e ATA come da profili professionali declinati all'interno dei vigenti CCNL di comparto. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.c. “*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*”. Dispone l'art. 2048 c.c. che “*i precettori e coloro che*



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

ART. 2 – Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. – il docente “si libera” se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del docente avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

ART. 3 – La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

CAPO II – OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO

ART. 4 - Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, come disposto dai vigenti CCNL di comparto (art. 29, comma 5 del CCNL 2006/2009, confermato in modo identico dall'art.44 comma 7 del nuovo CCNL 2019/2021) per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (quando non sia in servizio in altra classe) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella determinata scansione temporale. In caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico cui deve essere consegnata. **Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi.** Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

ART. 5 - Il Docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (cfr. Profilo Professionale dai vigenti CCNL di comparto). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nelle aree da essi presidiate: aree comuni, corridoi, laboratori, servizi igienici, ecc.

ART. 6 - I Docenti sono invitati ad evitare di eludere la sorveglianza degli alunni intrattenendosi con altro personale scolastico o con i genitori o con chiunque altro durante il periodo nel quale gli stessi sono loro affidati. La sorveglianza sugli alunni dev'essere esercitata costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse in orario diverso da quello di servizio in classe. Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine, invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



ART. 7 - Il Docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Egli consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici **non più di uno alla volta**, valutando se lo alunno ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in cui per la vigilanza dello alunno il docente ritenga di dover ricorrere all'ausilio di un collaboratore scolastico, dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità (il collaboratore potrebbe già essere impegnato nella vigilanza di un altro gruppo classe ovvero dei corridoi/bagni/ ecc). È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula lasciandola incustodita durante l'ora di lezione. In caso di necessità impellente, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. L'avvenuto allontanamento dall'aula, se prolungato e imprevedibile, va annotato su registro elettronico. Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori, biblioteca, ecc... Il docente ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni del proprio gruppo classe (alla prima ora o quando non sia in servizio in altra classe nell'ora precedente) e in caso di ritardo o di assenza deve darne tempestivamente comunicazione all'ufficio del personale ovvero al DS o ad un suo collaboratore. È fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di alunni per motivi disciplinari. I docenti in compresenza (itp, sostegno, ecc...) collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del gruppo classe loro assegnato. Nei limiti del possibile, l'uscita degli alunni dall'aula va verificata e organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

ART. 8 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire l'alternanza dei Docenti nelle aule, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni). I collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i colleghi e/o docenti del settore di competenza. I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule. In caso di assenza di un docente, il collaboratore scolastico in servizio nell'area/piano di competenza è tenuto alla vigilanza del gruppo classe assegnato al docente assente fino all'arrivo del sostituto. Qualora il docente assente non avesse comunicato la sua assenza, il collaboratore in servizio nell'area/piano provvederà a darne comunicazione al DS o ad un suo collaboratore che organizzerà la sostituzione, se del caso. I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio d'ora, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni, e se necessario, per consentirne l'avvicendamento, dovranno sostituire i docenti, a richiesta degli stessi, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico cui è stata affidata la sorveglianza, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva, al quale affideranno gli alunni. Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno-aula dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o serali o ai cambi d'ora, DEVONO accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi agli uffici di segreteria, i collaboratori scolastici vigileranno sugli allievi dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore che provvederà ad organizzare la sostituzione. I collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



TITOLO II - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

ART. 9 – Come stabilito dai vigenti CCNL di comparto, i collaboratori scolastici, hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche ovvero di ogni attività prevista dal PTOF. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, presterà la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno sul passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. Durante lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici assegnati all'area interessata.

Le uscite degli alunni dall'aula ovvero dai luoghi dove si sta svolgendo l'attività didattica, non sono di norma consentite durante le ore di lezione. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico, segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole degli alunni stessi.

ART. 10 – È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso alla scuola di esterni se privi di autorizzazione formale del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato previa attenta valutazione delle condizioni di opportunità. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi da documentare. Durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, non è consentito soddisfare eventuali richieste dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale volte ad ottenere il consenso per la consegna di materiale didattico, merende e quant'altro. Gli alunni devono venire a scuola muniti di tutto l'occorrente.

L'eventuale accesso deve essere effettuato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente e dal protocollo di sicurezza di istituto. I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici onde evitare inutili e deleterie interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche.

TITOLO III - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante il cambio turno dei docenti

ART. 11 – I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di turno degli insegnanti nelle classi, e per intervenire in caso di eventuali sopravvenute imprevedibili necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di lotta Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti ed eccezionali. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o serali o ai cambi di turno dei docenti, sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle aule. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni e ad avvisare immediatamente il Dirigente scolastico ovvero i suoi collaboratori che provvederanno a prendere in carico la gestione della sostituzione e ad avvertire gli uffici di segreteria. Al suono della campanella il docente DEVE attendere l'arrivo del collega per affidargli la classe prima di abbandonare l'aula. Il docente può quindi lasciare l'aula solo se affida la classe ad un altro docente o ad un collaboratore scolastico. Si invitano, pertanto, i docenti ad effettuare i cambi d'aula in modo celere, spostandosi da un ambiente all'altro con sollecitudine al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, ed evitare, tra l'altro, di farsi attendere dal collega del cambio. I collaboratori scolastici in servizio, parteciperanno al controllo e alla sorveglianza degli alunni per i pochi minuti necessari ai docenti per raggiungere l'aula. I docenti non impegnati nell'ora precedente o che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora “libera”, agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega cui



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. **RMAA8DW016** (infanzia) – **RMEE8DW01B** (primaria) – **RMMM8DW01A** (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: **UFCTQK** - Cod. IPA: **istsc_rmic8dw009**



dare il cambio nella sorveglianza degli alunni. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di docente, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

TITOLO IV - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante l'intervallo/ricreazione

ART. 12 – L'intervallo/ricreazione si svolge ordinariamente e di norma in aula ovvero nello spazio all'interno del quale l'attività didattica si sta svolgendo. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale. I collaboratori scolastici in via ordinaria vigilano invece sulle aree comuni e di transito come stabilito all'interno del vigente piano di lavoro ATA – a.s. 24/25. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica. Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici. I collaboratori scolastici eserciteranno un'attenta vigilanza affinché gli alunni rispettino le regole.

In relazione alla fruizione delle aree esterne e degli spazi comuni, nell'ambito dell'annuale censimento degli eventuali rischi per la salute e sicurezza presenti nell'istituto, ai fini della loro valutazione ex D.Lgs 81/08, volta all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da implementare, saranno valutate le eventuali attività ludico/ricreative possibili.

TITOLO V - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

ART. 13 – Il personale docente in servizio durante l'ultima ora di lezione, provvederà a favorire l'ordinato e sicuro deflusso degli alunni verso l'uscita dell'edificio; in particolare, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe:

Scuola dell'infanzia: gli alunni verranno ritirati direttamente in sezione.

Scuola primaria: gli alunni verranno accompagnati all'uscita dai rispettivi insegnanti e in caso di ritardo da parte del genitore/delegato per il ritiro, l'insegnante affiderà l'alunno al collaboratore scolastico assegnato all'area interessata, che provvederà prontamente ad avvisare il genitore ovvero il Dirigente Scolastico ovvero i suoi collaboratori ovvero gli uffici di segreteria.;

Scuola secondaria I grado: gli alunni verranno accompagnati dal docente fino all'uscita e raggiungeranno autonomamente casa/scuolabus. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato appositamente delegato.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici. Eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

I collaboratori scolastici presenti in prossimità della porta di uscita dell'edificio sorveglieranno e vigileranno sugli alunni in transito. Nello scendere/salire le scale e nel guadagnare l'uscita, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di evitare la formazione di ingorghi, assembramenti e intralci al regolare e celere deflusso verso l'uscita. I collaboratori scolastici vigileranno affinché i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non si intrattengano nelle aree esterne degli edifici prima, durante e dopo il prelievo dei propri figli.

È tassativamente vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella. Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane agli alunni non è consentito trattenersi a scuola. La vigilanza per le attività extrascolastiche e pomeridiane segue le stesse regole descritte per quelle antimeridiane. All'uscita dall'edificio al termine delle lezioni, il docente deve accertarsi che gli alunni siano affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai loro delegati e affidarli, in loro assenza, ai collaboratori scolastici assegnati all'area interessata che provvederanno ad avvisare il genitore ovvero il Dirigente Scolastico ovvero i suoi collaboratori ovvero gli uffici di segreteria.



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



Durante le operazioni di uscita da cortili/aree esterne, si raccomanda il rispetto delle stesse regole sopra descritte.

TITOLO VI - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

ART. 14 – La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione o uscite didattiche dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, appositamente nominati ed assegnati al gruppo di alunni. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, dovranno assicurare una vigilanza qualificata attenta ed assidua, non solo a tutela dell'incolumità degli alunni stessi, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento di singoli alunni o di gruppi di essi. Durante i viaggi di istruzione o i campi scuola che prevedono il pernottamento, la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità (cfr. C.M. n. 674 del 03.02.2016). Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa vigente in materia.

TITOLO VII - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante l'uso dei laboratori e per gli spostamenti da/verso di essi e da/verso aule didattiche dedicate

ART. 14 – L'uso dei laboratori/aree didattiche/"ambienti di lavoro"/ecc deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza. Si rammenta che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori/aree didattiche/"ambienti di lavoro"/ecc. I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire in modo ordinato e sicuro. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori/aree didattiche/"ambienti di lavoro"/ecc, il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione, e in particolare per i laboratori informatici/multimediali, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive dell'immagine della comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli alunni ai laboratori se non accompagnati da un docente. Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di educazione motoria e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che in palestra) i **docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni** adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni **se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione** e sotto la sua diretta sorveglianza. Il cambio dell'ora rappresenta notoriamente un elemento di criticità soprattutto in relazione all'età degli alunni, alle caratteristiche dell'edificio, alle distanze tra i plessi, alla consistenza numerica del personale docente e dei collaboratori scolastici, ecc. Si raccomanda pertanto la massima attenzione durante tale fase. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti cui sono assegnati. La sorveglianza degli alunni nella palestra è affidata all'insegnante di educazione motoria. Le uscite degli alunni dall'aule didattiche dedicate, come pure dai laboratori, durante le ore di lezione, non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico, segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole degli alunni stessi.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



TITOLO VIII - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante le ore di Scienze Motorie e Sportive e durante il tragitto scuola-palestra e viceversa

ART. 15 – Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e ad aver cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare occhiali, orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli, ecc. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Durante le lezioni di educazione motoria e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che in palestra) i **docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni** adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni **se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione** e sotto la sua diretta sorveglianza.

TITOLO IX - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”

ART. 16 – Rientra in questo ambito anche l'esigenza di procedere, in orario scolastico, alla somministrazione di farmaci agli alunni. In tali casi è opportuno distinguere tra assistenza di tipo specialistico (come, per esempio, la somministrazione di insulina ai diabetici con iniezioni) e di tipo generico (come la somministrazione per via orale o per inalazione di farmaci di semplice assunzione). Sul punto, a livello nazionale, consta soltanto la sottoscrizione in data 25/11/2005 del documento congiunto MIUR e Ministero della salute contenente alcune raccomandazioni. L'argomento è stato, poi, oggetto di specifiche discipline a livello regionale. La vigilanza degli alunni in parola sarà effettuata conformemente al disposto del piano di azione per farmaco salvavita appositamente predisposto in esito dall'ASL.

TITOLO X - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa

ART. 17 – Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica e nel dopo-mensa, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico ovvero ad uno dei suoi collaboratori. L'assistenza educativa degli alunni durante il servizio di mensa è assicurata dal **personale docente**. I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni, che usufruiscono della mensa, vengano **presi in carico dai colleghi assegnati** al servizio durante tale periodo. Gli **spostamenti** degli alunni preso la mensa deve avvenire direttamente dalle aule **senza affollamento** che determina situazioni di confusione e mancata vigilanza. La mensa deve costituire un momento di rilassamento e di tranquillità: gli alunni devono seguire le **elementari regole di comportamento e di educazione a tavola**. Essi possono chiacchierare senza urlare, controllando il tono della voce. Il **personale collaboratore** scolastico ha compiti dell'**ordinaria vigilanza** e dell'**assistenza necessaria** durante il pasto nelle mense scolastiche e presta **aiuto materiale agli alunni diversamente abili** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. È necessario provvedere ad **un'adeguata sorveglianza degli alunni anche nel caso di assenza di un insegnante durante l'orario mensa** mantenendo il rapporto alunni / insegnante secondo le indicazioni previste dalla norma nelle varie tipologie di classi. Consumato il pasto, saranno condotti dall'insegnante negli spazi predisposti. L'insegnante decide gli spazi da occupare con il proprio gruppo ed in ogni caso **deve vigilare costantemente su tutti i ragazzi** di cui ha la responsabilità. Nel dopo mensa si raccomanda di utilizzare giochi ricreativi non pericolosi.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



Gli alunni che non frequentano la mensa e che partecipano alle attività progettuali pomeridiane non possono entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.

TITOLO XI - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle operazioni di suddivisione degli alunni in caso di assenza del docente

ART. 18 – Atteso che la prassi di suddividere gli alunni fra le classi per far fronte ad una situazione emergenziale, in caso di assenza improvvisa del docente senza possibilità di sostituzione, deriva dalla necessità di garantire comunque agli alunni la maggiore sicurezza consentita, si ricorda che i docenti sono obbligati a vigilare anche sugli alunni non appartenenti alla propria classe. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe **per motivi seri e inderogabili**, l'insegnante medesimo richiederà **l'intervento del collaboratore scolastico più vicino**; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante ed al personale collaboratore scolastico più vicino. Il **collaboratore scolastico** del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.

TITOLO XII - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'uscita anticipata degli alunni

ART. 19 – Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria insieme a documento d'identità in corso di validità. Per approfondimenti si prega consultare l'apposita circolare emanata ad inizio anno.

TITOLO XIII - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di scioperi e assemblee sindacali

ART. 20 – La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di materia sindacale (scioperi, assemblee): eventuali minori affidati all'istituzione scolastica debbono essere **affidati alla vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero** o, in mancanza di personale insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola. Il personale collaboratore scolastico vigila singoli o gruppi secondo il piano delle attività redatto con il DSGA.

TITOLO XIV - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, durante l'uso dei servizi igienici da parte degli alunni

ART. 21 – Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni **durante l'uso delle scale e dei servizi igienici**. I docenti avranno **l'obbligo di vigilare** sull'alunno uscito, anche in assenza del collaboratore scolastico, **evitando di mandarne fuori più di uno per volta**.

TITOLO XV - Vigilanza degli alunni e sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di episodi di bullismo/cyberbullismo

ART. 22 – Vanno rilevati con attenzione e segnalati per iscritto allo scrivente ovvero ad uno dei suoi collaboratori ovvero agli appositi referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, eventuali episodi di “bullismo”, violenze o minacce da parte di alunni verso altri alunni nei locali della scuola, anche se tali fatti dovessero verificarsi al di fuori della scuola e se ne venisse comunque a conoscenza.



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



TITOLO XVI - Disposizioni comuni

ART. 23 – È compito di tutto il personale scolastico:

- partecipare alle **iniziative di formazione/informazione** in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
- prendere **visione del documento di valutazione dei rischi** (D.L.vo 81/2008);
- prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza;
- prendere **visione della cartellonistica** e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- **indirizzare l'attenzione degli allievi** alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze;
- **far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni** indicate nei protocolli di comportamento;
- **sensibilizzare gli alunni** sulle tematiche della sicurezza;
- **educare gli allievi** al corretto uso di spazi e locali;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sui **fattori di rischio**, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

ART. 24 – Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le **necessarie informazioni e istruzioni comportamentali** nei seguenti casi:

- **transito o sosta** nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da **evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte**;
- presenza di **porte, finestre, armadi**, dotati di vetri fragili;
- prossimità a **dislivelli** non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con **sporgenze**, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- **accessi** non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico, che dovranno risultare sempre apribili, e alla cui apertura/chiusura provvede il locale collaboratore scolastico;
- **dispositivi elettrici non protetti**: eventuali cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con **parti in movimento o motore**: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici;
- impiego di **utensili, strumenti o dispositivi** presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

ART. 25 - Obbligo di segnalazione di rischio

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio **sopraggiunte o non rilevate**. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente **provvedere ad isolare ed interdire** l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

ART. 26 - Prove di evacuazione

Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione e la verifica delle **prove di evacuazione** sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere **almeno due** nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di **svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime o nelle sezioni dove sono presenti nuovi iscritti**. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



ART. 27 - Comportamento da tenere in situazioni di rischio grave

Si rammenta che in presenza di situazioni di rischio grave, la necessità di **ridurre** le predette **situazioni di rischio è prevalente rispetto alle disposizioni contrattuali o normative non costituenti diritti inalienabili**.

In tale eventualità si procede nel seguente **ordine di priorità**:

- **vigilanza affidata al collaboratore scolastico** ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza per il tempo strettamente necessario;
- **accorpamento di 2 classi**, qualora lo spazio dell'aula lo consenta;
- in caso di impossibilità si provvede, in via residuale, alla **ripartizione degli alunni** ed all'assegnazione in altre classi, con **priorità alle classi parallele**. **Il numero degli alunni per classe deve, in ogni caso, rispettare i parametri dati dall'Ente Locale in base alla capienza relativa al numero alunni / classe**. È necessario che l'insegnante che riceve gli alunni **riporti nel registro** il nome degli alunni accolti e l'ora di ricevimento. Si fa presente che la **vigilanza** deve essere **particolarmente elevata** in relazione al contesto eccezionale che si è verificato. L'insegnante è tenuto a organizzare gli spazi dell'aula in modo tale che non si verifichino incidenti.

ART. 28 - La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento della scuola.

Il presente regolamento viene emanato per tutelare la salute e sicurezza degli alunni, dei singoli docenti e del personale ATA, da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e da quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette, nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola. Il personale scolastico è liberato da responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto.